

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2914/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1993

che revoca talune misure sulla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2593/93 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che per assicurare l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune per quanto riguarda taluni strumenti elettronici sono state adottate le misure che figurano nell'allegato al presente regolamento;

considerando che, con le sentenze nei casi 19/88 del 28 febbraio 1989 <sup>(3)</sup> e 218/89 del 4 dicembre 1990 <sup>(4)</sup> la Corte di giustizia si è pronunciata sulla classificazione di prodotti analoghi;

considerando che, per tener conto di tali sentenze della Corte, è necessario revocare le misure sopra menzionate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono state conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono revocate, a decorrere dalla data di cui alla colonna 2, le misure in materia di classificazione di cui alla colonna 1 dell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Sono revocati, a decorrere dal 15 marzo 1989, i riferimenti ai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2054/83 <sup>(5)</sup> e (CEE) n. 2334/83 <sup>(6)</sup> dell'allegato al regolamento (CEE) n. 646/89 <sup>(7)</sup>.*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1993.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 18.<sup>(3)</sup> GU n. C 78 del 29. 3. 1989, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. C 4 dell'8. 1. 1991, pag. 2.<sup>(5)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1983, pag. 7.<sup>(6)</sup> GU n. L 224 del 17. 8. 1983, pag. 14.<sup>(7)</sup> GU n. L 71 del 15. 3. 1989, pag. 20.